

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

DECRETO

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SECONDA

Visto il ricorso n. **9231/2004** proposto da **Società GIP – Gestione Impianti Pubblicitari s.r.l. e Società Studio Zeta Pubblicità s.r.l.**, rappresentate e difese dagli avv.ti Ruggero Frascaroli e Andrea Frascaroli ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Viale Regina Margherita, 46;

contro

- **COMUNE DI ROMA**, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

per l'annullamento, previa sospensiva

-della delibera della Giunta Comunale n. 426 del 2.7.2004 avente ad oggetto procedimento del piano generale per il riordino degli impianti pubblicitari;

-dei provvedimenti di cui alle note prot. 23692 e 24711 a firma del Direttore Dipartimento VIII Affissioni e Pubblicità, datati 11.8.2004 e 2.9.2004;

-di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, e/o conseguente.

Visto l'art. 21, comma 9, L. 6 dicembre 1971 nel testo vigente risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3 L.205/2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Vista la contestuale istanza di misure cautelari provvisorie, ai sensi dall'art. 3 L. 205/2000, da disporsi da parte del Presidente, ai sensi della norma sopracitata;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione delle

misure cautelari, anche in considerazione del provvedimento soprassessorio del Servizio Affissioni e Pubblicità prot. n. 33418 del 28.9.2004 depositato in data 29.9.2004;

D e c r e t a

rigetta la suddetta istanza di adozione di misure cautelari provvisorie e fissa la Camera di Consiglio per il giorno 20 ottobre 2004 dinanzi alla Sezione Seconda, cui il ricorso è stato assegnato.

Roma,

IL PRESIDENTE